

INDICE

CAPITOLO PRIMO

CAPITALE SOCIALE E STIMA DEI CONFERIMENTI IN NATURA

Sezione prima

L'ORDINAMENTO ITALIANO; L'EVOLUZIONE DELL'ART. 2343 C.C.

1. La determinazione del “valore delle cose conferite” ad opera dei soci e il ruolo del capitale sociale nella società anonima. La “riforma” della società per azioni nel codice civile: approdo al capitale minimo e alla valutazione esterna per il conferimento di beni.	1
2. La disciplina originaria del codice civile sulla stima dei conferimenti in natura: la <i>ratio</i> dell'art. 2343 c.c. e la riconducibilità degli interessi tutelati al principio di effettività del capitale sociale.	5
3. Il controllo endosocietario successivo alla stima: l'incidenza di eventuali minusvalenze sul piano organizzativo.	11
4. (<i>Segue</i>) Il contenuto e il carattere obbligatorio del controllo (e della revisione) della stima. Ruolo e responsabilità degli amministratori nell'ipotesi di mancanza della relazione di stima.	15
5. L'armonizzazione del diritto societario dei Paesi membri dell'UE: il “pilastro” del capitale sociale e della sua integrità nei lavori preparatori della II Direttiva CEE.	21
6. (<i>Segue</i>) La disciplina della II Direttiva CEE e le novità introdotte nel codice civile in sede di recepimento. Il contenuto della relazione <i>ex art.</i> 2343 c.c. e l'irrilevanza di una “sottostima” sull'effettività del capitale sociale.	25
7. La disciplina delle società di capitali <i>post</i> riforma del 2003. L'effettività del capitale sociale nell'ottica globale del valore complessivo dei conferimenti. Assegnazione non proporzionale delle azioni e sua estraneità alla stima dei conferimenti in natura.	32
8. (<i>Segue</i>) Le modifiche all'art. 2343 c.c. Il riscontro di minusvalenze “rilevanti”. Assegnazione non proporzionale delle azioni e sua irrilevanza sotto il profilo organizzativo.	38

Sezione seconda

IL PANORAMA INTERNAZIONALE ED EUROPEO

9. Il processo di semplificazione e modernizzazione del diritto societario europeo. La genesi della stima semplificata dei conferimenti in natura e le proposte di “riforma” del capitale sociale in Europa.	44
--	----

10. (<i>Segue</i>) L'ingresso del diritto societario statunitense su quello europeo fondato sull'istituto del capitale sociale: l'ipotesi di un sistema alternativo per la tutela dei creditori sociali basato sulla previsione di limiti alle distribuzioni ai soci. L'autonoma rilevanza della stima dei conferimenti in natura.	51
11. Il fine prioritario di semplificazione di alcune procedure relative al capitale sociale: la stima dei conferimenti in natura nei lavori preparatori di modifica della II Direttiva CEE.	55
12. (<i>Segue</i>) La Direttiva 2006/68/CE: l'opzione dell'esenzione dal ricorso all'esperto di nomina giudiziaria e le cautele previste ai fini della corretta formazione del capitale sociale.	59
13. L'esito negativo della valutazione di convenienza di un regime alternativo a quello del capitale sociale e delle distribuzioni vigente.	62
14. Considerazioni preliminari sugli effetti, in termini di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, del carattere opzionale delle "nuove" disposizioni sulla valutazione dei conferimenti non in contanti contenute nella Direttiva 2006/68/CE.	66
15. Le diverse scelte di recepimento delle "opzioni" offerte dalla Direttiva 2006/68/CE sulla stima dei conferimenti non in contanti nei principali Stati membri dell'Unione europea: il caso di Belgio, Spagna e Germania.	69
16. (<i>Segue</i>) Il "tardivo" recepimento ad opera della Francia.	75
17. (<i>Segue</i>) Il mancato recepimento da parte del Regno Unito.	81
18. Conclusioni sul (mancato) raggiungimento dell'obiettivo di armonizzazione perseguito dalla Direttiva 2006/68/CE. Le modifiche apportate alla seconda Direttiva CEE da parte della Direttiva 2012/30/UE e della vigente Direttiva 2017/1132/UE.	83

CAPITOLO SECONDO

LA STIMA "SEMPLIFICATA" DEI CONFERIMENTI IN NATURA IN SEDE DI COSTITUZIONE E AUMENTO DEL CAPITALE

1. L'attuazione della Direttiva 2006/68/CE nell'ordinamento italiano. Riconduzione a sistema delle norme sulla stima dei conferimenti in natura: il carattere speciale (e non alternativo) degli artt. 2343-ter e quater rispetto all'art. 2343 c.c.	90
2. Il criterio di cui all'art. 2343-ter, comma 1, c.c. e le condizioni della conferibilità al prezzo medio ponderato: oggetto del conferimento ed "effettiva" negoziazione sul mercato regolamentato	95
3. (<i>Segue</i>) Il calcolo del prezzo medio ponderato ai fini della determinazione del "valore di mercato" degli strumenti finanziari oggetto di conferimento. L'ipotesi di multi-negoziazione.	98
4. (<i>Segue</i>) L'inidoneità del prezzo medio ponderato ad esprimere il "valore attuale" degli strumenti finanziari. Riflessi sull'integrità del capitale sociale: necessità di un correttivo che ne riduca le distorsioni (impostazione dell'indagine).	103
5. Il rapporto tra il criterio del prezzo medio ponderato e quelli di cui agli artt. 2343-ter, comma 2, e 2343 c.c.	107
6. Il criterio di cui alla lett. a) dell'art. 2343-ter, comma 2, c.c.: il concetto di valore equo e la sua sostituzione con quello di <i>fair value</i>	112

7. (Segue) L'interpretazione del criterio del <i>fair value</i> . Preferenza per l'impostazione "oggettiva" che guarda al valore di iscrizione del bene e non per quella "soggettiva" che intende riferirsi alle società "IAS-compliant".	117
8. (Segue) Il <i>fair value</i> quale "valore e criterio" proprio dei principi contabili internazionali e non meramente indicativo del valore di scambio del bene. .	121
9. (Segue) L'ambito di applicazione del <i>fair value</i> alla luce del recepimento della Direttiva 2013/34/UE e in una prospettiva <i>de jure condendo</i>	125
10. L'antitesi tra <i>fair value</i> e costo storico nelle valutazioni di bilancio. Le ripercussioni della stima al <i>fair value</i> dei conferimenti in natura sull'effettività del capitale sociale.	129
11. Il criterio di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. Il concetto di « valore » risultante da una precedente valutazione e i requisiti professionali dell'esperto (abilitato).	136
12. (Segue) Il requisito dell'"indipendenza" dell'esperto. Il valore sistematico del criterio dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. dalla prospettiva del regime ordinario di stima: distorsioni insite nell'utilizzo del criterio e riflessi sull'effettività del capitale sociale.	141
13. Il ruolo degli amministratori: contenuto della verifica "formale" <i>ex art.</i> 2343- <i>quater</i> c.c. e suo rilievo al solo fine dell'operatività dei criteri semplificati. L'ipotesi di "omissione della stima semplificata".	147
14. Il controllo "sostanziale" degli amministratori sul valore di stima quale presidio a tutela dell'effettività del capitale sociale.	150
15. (Segue) L'applicazione "autonoma" dei soli commi terzo e quarto dell'art. 2343 c.c. L'adattamento del divieto di inalienabilità delle azioni alla disciplina della stima semplificata.	154
16. L'applicazione dei criteri di stima semplificati alla fattispecie dell'aumento (assembleare e delegato) del capitale sociale. Il diritto della minoranza di richiedere una nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 c.c.	162
17. Il ruolo degli amministratori: la verifica "formale" <i>ex art.</i> 2343- <i>quater</i> c.c. quale unico controllo ammissibile in sede di aumento del capitale. La tutela dell'effettività del capitale sociale affidata alla minoranza dei soci.	168

CAPITOLO TERZO

LA STIMA (SEMPLIFICATA) DEL PATRIMONIO SOCIALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

1. La relazione di stima del patrimonio sociale nella trasformazione. Sua assimilazione, sotto il profilo della funzione, a quella redatta in occasione del conferimento.	175
2. (Segue) Il perimetro di applicazione dell'art. 2500-ter c.c.: inclusione in esso della trasformazione progressiva "interna" alle società di capitali (da s.r.l. a s.p.a.).	181
3. La relazione di stima del patrimonio sociale nella trasformazione omogenea progressiva: selezione e valutazione delle entità "conferibili". Le prestazioni d'opera e servizi e l'avviamento interno.	187
4. L'applicazione dei criteri di stima semplificati alla trasformazione omogenea progressiva e nel caso di conferimenti cc.dd. "integrativi".	193

5.	(<i>Segue</i>) La necessaria “convivenza” dell’utilizzo dei criteri di stima semplificati con il ricorso al perito di nomina giudiziaria. Il controllo degli amministratori sulla stima.	203
6.	Il quadro normativo comunitario sulle semplificazioni in ordine alla documentazione richiesta nell’ambito della fusione e della scissione: il carattere “eventuale” della relazione sulla congruità del rapporto di cambio e di quella sulla stima dei conferimenti in natura.	208
7.	(<i>Segue</i>) La non “sostituibilità” della relazione di stima <i>ex art.</i> 2343 c.c. con quella sulla congruità del rapporto di cambio sulla base della diversa funzione da esse assolta.	216
8.	(<i>Segue</i>) Il legame necessario tra la relazione di stima <i>ex art.</i> 2343 c.c. e quella sulla congruità del rapporto di cambio.	223
9.	La relazione (ordinaria) di stima nella fusione.	228
10.	La relazione (ordinaria) di stima nella scissione.	237
11.	L’applicabilità dei criteri di stima semplificati alla fusione e alla scissione tra sole società di capitali. Verifica (preliminare) della possibile emersione di differenze contabili alla luce del principio di continuità dei bilanci <i>ex art.</i> 2504- <i>bis</i> , comma 4, c.c.	245
12.	L’applicabilità dei criteri di stima semplificati e della fase del controllo e revisione ad opera degli amministratori alla fusione e alla scissione che coinvolgono società di persone e di capitali.	251
13.	(<i>Segue</i>) L’adattamento dei criteri di stima semplificati alla fusione e alla scissione.	256
	<i>Indice bibliografico</i>	261
	<i>Indice della giurisprudenza.</i>	277
	<i>Indice dei documenti</i>	281